

## **TI\_GERICHTE 11.1995.183 vom 27. November 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.183](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.183)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.183 du 27 novembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.183 del 27 novembre 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

febbraio 1995 dal \_\_\_\_\_ occupava quasi una pagina intera del quotidiano, portava il titolo “ \_\_\_\_\_ ” a caratteri cubitali, era corredato da una fotografia dell’istante di grande formato nonché da un trafiletto di commento del giornalista intitolato “ \_\_\_\_\_ ” (doc. E1). Vi era narrata con dovizia di particolari la complessa vicenda dell’eredità \_\_\_\_\_, con particolare riferimento al ruolo avutovi dall’istante, già legale e curatore del \_\_\_\_\_ italiano. Tenuto conto del risalto dato all’articolo (cinque colonne più titolo a caratteri cubitali e foto di grande formato), una risposta di circa una pagina formato A4 appare del tutto adeguata alle circostanze e deve essere considerata concisa nel senso previsto dall’art. 28h cpv. 1 CC. b) A detta dell’appellante il testo di cui è stata ordinata la pubblicazione non si riferisce ai fatti esposti nel contestato articolo e contiene valutazioni e opinioni soggettive dell’istante che non trovano spazio nel diritto di risposta previsto dall’art. 28h CC. La censura è fondata. L’articolo contestato, come visto di ampiezza rilevante, rievoca le complesse vicende dell’eredità del \_\_\_\_\_, enumerando gli episodi salienti della vertenza e menzionando le procedure penali in corso. La risposta in esame enuncia nella sua introduzione (prima frase) che l’articolo contiene una serie di false affermazioni e false esposizioni dei fatti. Invano però si cercherebbe nel testo di risposta l’indicazione dei fatti inesatti o falsi contenuti nell’articolo 9 febbraio 1995 e la versione che l’istante ritiene corretta. La risposta contiene inoltre contestazioni di fatti che non risultano nell’articolo litigioso, come a esempio le pretese accuse mosse all’istante (seconda frase) e l’eventuale assenza o esistenza di procedure penali aperte nei confronti dell’istante stesso (quarta frase). Affermazioni generiche, come quella contenuta nella terza frase, in cui l’istante precisa che è legato al segreto professionale e può quindi esprimersi solo su fatti che lo riguardano personalmente o che sono già stati evocati dal procuratore generale \_\_\_\_\_, sono inidonee a illustrare una diversa versione dei fatti e non possono pertanto essere oggetto di un diritto di risposta. Del tutto estranea all’articolo 9 febbraio 1995 è poi la frase relativa alla denuncia penale sporta dall’istante contro l’autore delle imputazioni nei suoi confronti, che come visto in precedenza non sono neppure state riportate nell’articolo pubblicato dal “ \_\_\_\_\_ ”. La precisazione che l’esposizione dei fatti contenuta nell’articolo corrisponde alle tesi delle persone contro cui sono in corso procedure penali (quinta frase) costituisce una valutazione personale dell’istante e come tale non può costituire oggetto del diritto di risposta. Le frasi relative alle istruttorie penali pendenti (sesta e settima) si limitano a completare l’elenco delle procedure giudiziarie in corso, senza dare una diversa versione dei fatti rispetto a quella genericamente contestata e altrettanto

dicasi dei periodi concernenti i testamenti (ottava e nona frase). Quanto alle ultime tre frasi, dedicate alle fatture e all'onorario del legale e curatore, le stesse contengono tutta una serie di dettagli sul numero delle fatture emesse dal professionista, il quale precisa di non aver emesso una sola fattura, ma diverse, dilungandosi sul periodo coperto dalle sue prestazioni e sul genere di spese e rimborsi ivi compresi. Non è dato però capire, dal testo della risposta, se è contestata l'esistenza, fra queste numerose fatture, di quella da 1,6 milioni evocata dall'articolo. Il testo della risposta, inutilmente carico di minuti dettagli, non fornisce quindi su questo punto alcun fatto concreto da contrapporre a quanto indicato nell'articolo. Riassumendo, alla luce di quanto esposto in precedenza si deve concludere che il testo della risposta allestito dal primo giudice con l'assenso dell'istante non è conforme ai requisiti chiesti per l'esercizio del diritto di risposta, da un lato perché generico e sprovvisto di un'esposizione concreta e comprensibile di fatti (prima, terza, quarta, decima, undicesima e dodicesima frase) e dall'altro perché non limitato alla versione dei fatti contestata. L'appello deve di conseguenza essere accolto. 6. Con le osservazioni all'appello l'istante ventila l'ipotesi che l'inoltro del gravame configuri un abuso di diritto della convenuta, che avrebbe illegittimamente ritardato la pubblicazione della risposta (art. 2 cpv. 2 CC). L'argomento non è serio. L'impresa si è infatti limitata a rifiutare la pubblicazione della risposta, come suo diritto (art. 28h cpv. 2 CC), indicando peraltro correttamente i motivi del rifiuto (art. 28i cpv. 2 CC; doc. E11, E14). Tale atteggiamento era giustificato, come dimostra l'esito del giudizio odierno. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto posti a carico dell'istante, con l'obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello. Visto l'esito del gravame, si giustifica anche la modifica del giudizio pretorile su tale punto, nel senso che la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell'istante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1'000.– di ripetibili. Tenuto conto dell'impegno profuso dal patrocinatore dell'appellante e dalla relativa complessità della vertenza l'importo di fr. 200.– stabilito dal primo giudice non è infatti consono alle circostanze (art. 15 TOA). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia : 1. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell'istante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili. 3. invariato 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– totale fr. 250.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La Segretaria